

Codice A1715A

D.D. 22 aprile 2022, n. 331

Azienda faunistico venatoria "VAL FORMAZZA" - Rinnovo concessione e ricalcolo superfici dell'Azienda ai fini del pagamento della TASP.



ATTO DD 331/A1700A/2022

DEL 22/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Azienda faunistico venatoria “VAL FORMAZZA” – Rinnovo concessione e ricalcolo superfici dell’Azienda ai fini del pagamento della TASP.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. n. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004”.

Vista la determinazione dirigenziale n. 347 del 29.11.2006 con la quale è stata autorizzata l’istituzione dell’azienda faunistico-venatoria “VAL FORMAZZA” di complessivi ha 2.710.92 ricadente nel Comune di Formazza, zona faunistica delle Alpi della Provincia di Verbania a favore del Sig. Antonietti Riccardo, fino al 31.01.2013.

Vista la determinazione dirigenziale n. 122 del 9.07.2007 con la quale si prendeva atto della nomina a concessionario del Sig. Tosi Guido in sostituzione del Sig. Antonietti Riccardo dimissionario.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1119 del 28.11.2008 con la quale si autorizzava l'ampliamento della suddetta azienda faunistico-venatoria di ha 1.644 per cui l'azienda assumeva una superficie complessiva di ha 4.355.

Vista la determinazione dirigenziale n. 107 del 14.02.2012 con la quale si prendeva atto della nomina a concessionario del Sig. Vismara Sergio, in sostituzione del Sig. Tosi Guido deceduto.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1174 del 07.12.2012 con la quale è stata rinnovata la concessione di azienda faunistico venatoria denominata "VAL FORMAZZA" di complessivi ha 4.355 ricadente nel Comune di Formazza, zona faunistica delle Alpi della Provincia di Verbania a favore del Sig. Vismara Sergio, fino al 31.01.2022.

Vista l'istanza AOO A1700A, N. Prot. 00027342 del 29/10/2021 con la quale il Concessionario della A.F.V. "VAL FORMAZZA" Sig. Sergio Vismara ha richiesto il rinnovo della concessione fino al 31/12/2030 alle stesse condizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 1174 del 07.12.2012.

Preso atto delle dichiarazioni del Concessionario, dalle quali risulta che:

- l'A.F.V. "VAL FORMAZZA" si avvale di una guardia giurata dipendente;
- nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda faunistico-venatoria;
- il Consorzio tra proprietari e conduttori terrieri è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino alla scadenza della Concessione che verrà rinnovata;
- di non aver ricevuto richieste di risarcimento di eventuali danni causati dalla fauna selvatica presente sul territorio dell'Azienda.

Preso atto che il Consorzio costituito il 4.09.2003 con rogito notaio Ezio Ricci di Milano repertorio 47299, racc. 7986, ai sensi dell'art. 1 dello Statuto allegato "A" ... "è costituito sino al 31.12.2012 e automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di validità della concessione; si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta, da parte di tanti proprietari che rappresentino il 51% della superficie del territorio dell'Azienda Faunistico-Venatoria"...

Rilevato che l'Azienda Faunistica Venatoria "VAL FORMAZZA" ricade interamente all'interno della ZPS IT1140021 "Val Formazza" e/o nel SIC IT1140004 "Alta Val Formazza", entrambi siti RN2000 soggetti a parere VINCA la cui gestione è in capo alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Dato atto che la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha ritenuto che la richiesta di rinnovo della concessione della A.F.V. "VAL FORMAZZA" sia compatibile con lo stato di conservazione degli habitat e delle specie dei Siti in argomento e pertanto, con nota pervenuta al Settore AOO A1700A n.00028657 del 17.11.2021, ha espresso parere favorevole di incidenza a condizione che vengano integralmente rispettate le pertinenti Misure di Conservazione contenute nella D.G.R. N. 54-7409 del 07.04.2014, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

Viste le verifiche d'ufficio alla Prefettura competente di Varese VAUTG_Ingresso - 0028244_20211124 da cui risulta che a carico di Sergio Vismara e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011".

Preso atto della relazione allegata all'istanza di rinnovo della concessione a firma del Tecnico Faunistico incaricato.

Dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, il territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP). In seguito alle suddette verifiche, è risultata una superficie ridotta rispetto a quella indicata negli atti. Conseguentemente, a seguito di comunicazione all'AFV AOO A1700A, N. Prot. 00003972 del 17/02/2022 e ad un incontro tra i tecnici dei ns. uffici e il tecnico faunistico e il Concessionario dell'AFV, sono stati rivisti in modo corretto i confini dell'Azienda faunistica confrontando gli atti con i sistemi computerizzati. Tali nuovi confini corretti emergono, per la parte a fondovalle lungo la Strada Statale, dall'ultima planimetria dell'AFV Val Formazza inviata ai ns. uffici e protocollata al n° 00009255 del 13/04/2022. La superficie cartografica effettiva dell'A.A.T.V. non risulta pertanto essere di ettari 4.355 come da DD n. 1174 del 07.12.2012, ma di 4.278,4572 ettari e di questi 3.400,3767 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva così come evidenziato nella planimetria datata 14/04/2022 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il verbale redatto in data 21/04/2022 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Constatato che l'istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario Sergio Vismara rinnovando fino al 31.12.2030 la concessione della A.F.V. "VAL FORMAZZA" avente una superficie effettiva di 4.278,4572 ettari e di questi 3.400,3767 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva su cui verrà calcolata la TASP.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Il rinnovo di cui sopra oltre alle prescrizioni sopra indicate dalla Provincia del VCO è soggetto alle seguenti prescrizioni: i confini dell'A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- Di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata "VAL FORMAZZA" ricadente nel Comune di Formazza, zona faunistica delle Alpi della Provincia di Verbania a favore del Sig. Vismara Sergio, *omissis* fino al 31.12.2030.

- Di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la superficie dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "VAL FORMAZZA" da ettari 4.355 a ettari 4.278,4572 di cui 3.400,3767 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva così come evidenziato nella planimetria datata 14/4/2022 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- il Concessionario dovrà rispettare integralmente le pertinenti Misure di Conservazione contenute nella D.G.R. N. 54-7409 del 07.04.2014, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza presentata alla Provincia del Verbano, Cusio e Ossola che ha espresso parere favorevole di incidenza e che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale.
- i confini dell'azienda devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia del Verbano, Cusio e Ossola.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. VAL_FORMAZZA_45000_definitiva.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TIPO	NOME	CODICE_AZI
AFV	VAL FORMAZZA	VB1

Data elaborazione 14 -04-2022

COMUNI	PROVINCIA
Formazza	VERBANIA

SUPERFICIE TOTALE	4.278,4572 ha
SUPERFICIE TASP	3.400,3767 ha

 confine

tasp

 particelle

Base Cartografica 2021 1:10.000

Scala - 1:45.000

0 1.000 2.000 m

